

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1154 del 27/02/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BIGIARINI S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Case Vecchie n. 48. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per allevamento avicolo sito in Comune di Bagno di Romagna, Loc. Sodini.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1214 del 27/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BIGIARINI S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Case Vecchie n. 48. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per allevamento avicolo sito in Comune di Bagno di Romagna, Loc. Sodini.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 06/03/2007 recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali"* che attribuisce alle Province delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3 recante *"Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"*;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/10/2023, acquisita al Prot. Unione 34760 e da Arpae al PG/2023/172343, da **SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BIGIARINI S.S.** con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Case Vecchie n. 48, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per allevamento avicolo sito in Comune di Bagno di Romagna, Loc. Sodini, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che la presente richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento della SCIA Condizionata - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art.7 DPR 160/2010, art.19-bis c.3 L. 241/90, art. 14 L.R. 15/2013) per Opere a completamento 63/95-164/96 e in variante con cambio utilizzo per allevamento galline ovaiole; Rifacimento copertura con installazione pannelli fotovoltaici, opere interne, sistemazione esterna, modifica aperture e installazione di n. 2 silos in LOCALITA' SODINI / BAGNO CAMP. - BAGNO DI ROMAGNA, presentata in data 03/10/2023, e per la quale il SUAP con nota avente Prot. Unione 35532 del 10/10/2023 ha provveduto ad indire Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14bis della L. 241/1990 smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona;

Vista la nota Prot. Unione 37884 del 26/10/2023, acquisita al PG/2023/183024, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e sono state richieste integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga per la presentazione delle integrazioni, in data 19/12/2023, 27/12/2023, 29/01/2024 e 01/02/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae ai PG/2023/220751, PG/2024/18896 e 21209;

Visto che a seguito della presentazione delle integrazioni l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- utilizzazione agronomica effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo;
- impatto acustico;

Visto che in relazione alla documentazione integrativa presentata relativamente all'impatto acustico, con nota del 20/02/2024, acquisita al PG/2024/33606, il Comune di Bagno di Romagna ha espresso il seguente parere: "Con riferimento all'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (34/AUA/2023 – nostra pratica 5/PAR_AUA/2023) ed all'espressione del PARERE IN MATERIA ACUSTICA, si comunica che si prende atto della Valutazione di Impatto Acustico Previsionale redatta dal Dott.(...) prot. 302/2023, dalla quale di evince quanto segue:

- l'attività di allevamento rientra nella Classe III – Aree di tipo misto del Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Bagno di Romagna (Allegato al RUE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009);
- nel calcolo previsionale della pressione acustica degli estrattori non è stata presa in considerazione alcuna attenuazione, risultando così ulteriormente cautelativo rispetto al recettore abitativo R1;
- i valori di immissione post operam, che si attestano in 43,6 dB(A) diurno e in 32,7 dB(A) notturno, rientrano nei limiti di immissione assoluti dati dalla Classe III;
- non si applica il criterio differenziale di cui al DPCM 14/11/1997, poiché il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) diurno e 40 dB(A) notturno;
- l'impatto acustico creato dall'impianto nelle normali funzionalità quotidiane rispetta i limiti per la zona in oggetto.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento: Rapporto Istruttorio acquisito in data 29/01/2024;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo: Atto Prot. Com.le 2368 del 16/02/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/30982, a firma del Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BIGIARINI S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Luca Balestri e Michele Maltoni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BIGIARINI S.S.** (C.F./P.IVA 02065820405) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Case Vecchie n. 48, **per allevamento avicolo sito in Comune di Bagno di Romagna, Loc. Sodini.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Luca Balestri, Michele Maltoni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
(Art. 112 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

PREMESSE

Precisato che la Società Agricola F.lli Bigiarini s.s. non ha presentato in allegato alla documentazione di AUA la Comunicazione di utilizzazione agronomica così come previsto dal D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 1 comma 12 del Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3;

Dato atto che è stato chiesto alla ditta di inserire la comunicazione di spandimento nella documentazione della domanda di AUA in quanto l'allevamento di 12.000 galline si determina una produzione di azoto superiore a 3.000 kg di azoto;

Vista la richiesta di integrazioni trasmessa dal SUAP dell'Unione Valle Savio alla ditta in parola in data 26/10/2023 con PG/2023/183024, contestualmente all'avvio del procedimento;

Dato atto che la Società Agricola F.lli Bigiarini s.s. in data 26/12/2023 con PG/2023/220751 ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio le integrazioni richieste che comprendono, fra l'altro, anche i seguenti documenti:

- l'anteprima della comunicazione di spandimento caricata sul portale regionale denominato "gestione effluenti";
- relazione inerente la produzione di effluenti prodotti;

Precisato che, relativamente alla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, si formulano le seguenti considerazioni:

- 1) la ditta Bigiarini ha presentato domanda di AUA all'interno del procedimento unico per la realizzazione di una stalla per avicoli (galline ovaiole biologiche);
- 2) l'allevamento è per 12.000 galline ovaiole che producono circa 4968 kilogrammi di azoto;
- 3) la ditta Bigiarini ha manifestato l'intenzione di effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti prodotti;
- 4) l'articolo 34 del Regolamento Regionale n. 3/2017 prevede che la comunicazione vada presentata almeno 30 giorni prima della produzione degli effluenti;
- 5) allo stato attuale la ditta non ha ancora il codice AUSL dell'allevamento che sarà realizzato;
- 6) nella relazione tecnica allegata alla domanda di AUA sono state indicate le strutture di stoccaggio disponibili, che sono adeguate alla normativa del reg. reg. 3/2017;
- 7) nella bozza di comunicazione di spandimento è indicato un elenco di terreni, che risultano sufficienti per l'azoto prodotto dall'allevamento;
- 8) la ditta allo stato attuale è impossibilitata a chiudere la comunicazione di spandimento sul portale "gestione effluenti" in quanto non dispone del codice AUSL;

Precisato che la comunicazione di spandimento sarà completata e chiusa successivamente all'avvenuto rilascio di AUA per le motivazioni sopra esplicitate;

Dato atto che il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;

PRESCRIZIONI

- 1) la ditta dovrà effettuare la Comunicazione di Utilizzazione degli effluenti di Allevamento mediante il caricamento della stessa nel portale regionale Gestione Effluenti 30 giorni prima della produzione di effluenti di allevamento;
- 2) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

PREMESSA

VISTA:

la richiesta di autorizzazione unica ambientale pervenuta in data 10/10/2023, registrata al prot. Com.le n. 12256, inoltrata tramite il SUAP dalla SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BIGIARINI S.S., con sede in Bagno Camp. Case Vecchie n. 48, 47021 Bagno di Romagna (FC) - P.IVA 02065820405, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico del bagno al servizio del personale addetto alle mansioni lavorative nella stalla, ubicato in Bagno di Romagna (FC), Foglio n. 188 part. 107;

le tavole allegate alla domanda di autorizzazione unica ambientale;

le integrazioni prot. 15792/23 del 28/12/2023

le integrazioni prot. 1641/23 del 02/02/2024

il parere favorevole di Arpae prot. SINADOC n. 5022/2024 del 09/02/2024 al rilascio di autorizzazione allo scarico;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

- l'art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;

- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;

- l'art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;

- Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03

VISTO

il vigente "Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

VERIFICATO CHE

Lo scarico di che trattasi è relativo ad acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/06 "parte terza" e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03.

La fossa Imhoff, è di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a litri 50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 200 per abitante equivalente.

CARATTERISTICHE

Indirizzo dell'insediamento da cui si origina lo scarico	Loc. I Sodini – Bagno di Romagna (FC) Foglio n. 188 part. 107;
Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
Destinazione dell' insediamento	Bagno a servizio di un allevamento di galline ovaiole
Potenzialità insediamento	n. 2 addetti: 1 A.E.
Recettore dello scarico	Strati superficiali del suolo

Sistemi di trattamento prima dello scarico	- fossa Imhoff da n. 4 ab. Equiv (sed. 250 lt – dig. 800 lt) - degrassatore da 150 lt - 3AE - subirrigazione da ml. 15
--	--

PRESCRIZIONI

Lo scarico dei reflui domestici provenienti dal bagno al servizio del personale addetto alle mansioni lavorative nella stalla, ubicato in Bagno di Romagna (FC), Foglio n. 188 part. 107, è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. Dovrà essere garantita la buona funzionalità della rete di sub-irrigazione, monitorando l'area e controllando che non si verifichino fenomeni di impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni cattivi odori, ecc. onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
3. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque con frequenza non superiore all'annuale.
4. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
5. La fossa Imhoff, e il pozzetto a cacciata posto a monte della condotta disperdente, devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
6. La sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante, in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire l'ingresso di acque meteoriche nella rete disperdente.
7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Resta fermo che ogni modifica strutturale e/o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

- Si prescrive che il punto di scarico (dispersione) ai sensi dell'art. 94 comma 4 Dlgs 152/2006, dell'art. 6.6 regolamento edilizio e dell'art. 2.21 Psc, dovrà essere effettuato al di fuori della zona di rispetto di eventuali punti di captazione idropotabile esistenti in zona.

- La planimetria delle rete fognaria allegata dovrà essere conservata presso l'insediamento per essere esibita su richiesta degli organi di controllo.

- L'autorità competente potrà disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca della autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente parere e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

Il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente parere è valido solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.